

## DICHIARAZIONE IMU ED ENTI ECCLESIASTICI

### ❖ PRESUPPOSTI

Il presupposto dell'imposta e della relativa dichiarazione (Enti non commerciali all. 4 e 5) è il possesso di immobili (*fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli*) detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (*usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie*).

**Riguarda tutti gli immobili di cui gli Enti Ecclesiastici sono in possesso e non soltanto quelli esenti o destinati ad attività istituzionali.**

Si tenga inoltre presente che per **gli immobili di interesse storico o artistico (dichiarato con V.I.C.)** la base imponibile è ridotta al 50%.

### ❖ NECESSARIE ATTIVITÀ PRELIMINARI

Per garantire una corretta tassazione ed un censimento Diocesano della situazione immobiliare, occorre svolgere a cura dell'Ente interessato

a. le seguenti **attività preliminari**:

- Verifica del titolo di proprietà/possesso;
- Verifica superfici;
- Verifica destinazione d'uso e categorie catastali;

b. acquisizione della seguente **documentazione**:

- visure catastali (anche storiche);
- planimetrie;
- certificati di destinazione urbanistica;
- ispezione ipotecaria;
- uso diretto o indiretto (Es. Locazione, comodato etc....) dell'immobile.

In caso di difformità o errori (ad esempio rispetto allo stato dei luoghi) occorre attivarsi per le necessarie variazioni/rettifiche. Si ricorda, in proposito, per gli immobili ad uso abitativo, la recente approvazione del decreto Salva Casa (DL n. 69/2024).

**Dato il carattere molto tecnico delle attività di verifica e rettifica, si suggerisce di incaricare professionisti esperti in materia (commercialista e tecnici dell'edilizia).**

### ❖ FATTISPECIE DI ESENZIONE E NORMA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le principali fattispecie e le possibili esenzioni dall'applicazione del tributo IMU

DESCRIZIONE FATTISPECIE	RIFERIMENTO
Immobili posseduti dallo Stato e da altri Enti pubblici (es. Comuni e Regioni) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'Ente Ecclesiastico (ovverosia pastorali).	Art. 1, comma 759, L. 160/2019 lett. a)

<p>Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 in particolare:  <b>E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti</b>  E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia</p>	<p>Art. 1, comma 759, L. 160/2019 lett. b)</p>
<p>I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc) a condizione che siano aperti al pubblico e che al possessore non derivi alcun reddito dalla loro utilizzazione.</p>	<p>Art. 1, comma 759, L. 160/2019 lett. c)</p>
<p>I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze (es. sagrestia, oratorio, canonica, ecc.).</p> <p>Immobili posseduti da enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività "istituzionali" di cui alla lettera i) del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504. Si tratta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>Inoltre, il legislatore, con una norma di interpretazione autentica disposto che:</p> <p>1) il possesso degli immobili si realizza anche nel caso di concessione in comodato da parte di un ente non commerciale ad un altro ente non commerciale, ad esso funzionalmente o strumentalmente collegato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente un'attività non commerciale;</p> <p>2) che gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.</p> <p>Si richiama l'attenzione sul concetto di "attività non commerciale".</p>	<p>Art. 1, comma 759, L. 160/2019 lett. d)</p> <p>Art. 1, comma 759, L. 160/2019 lett. g)  Art. 1 co. 71 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024)</p>
<p>Gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 co. 1 lett. a) della L. 20.5.85 n. 222 (Attività di religione e di culto).</p> <p>Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9 (Bitonto ricade in tale fattispecie)</p>	<p>Articolo 82, comma 6, DLgs. n. 117/2017</p> <p>Art. 1 co. 759 della L. 160/2019 lett. d)</p>
<p>Immobili concessi in comodato: i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, l'esenzione da IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari</p>	<p>Art. 1 comma 777 L. 160/2019) lett. e)</p>

## ❖ SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

### ▪ DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il **30 giugno di ogni anno**.

Si suggerisce, quindi, di predisporre quanto necessario (vedi punti precedenti) con congruo anticipo.

Il modello dichiarativo è quello approvato con il DM 24.4.2024, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all. 4)

### ▪ VERSAMENTO

entro 16 giugno

- **conguaglio dell'IMU** complessivamente dovuta per l'anno precedente;

- **della prima rata dell'IMU** dovuta per l'anno successivo, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.

entro il 16 dicembre

- **seconda rata di acconto.**

Modalità di pagamento e presentazione

A mezzo di professionista abilitato.

Copia in formato elettronico (.pdf) della Dichiarazione deve essere trasmesso in Curia.

Per le Confraternite all'indirizzo mail: [confraternite@odegitria.bari.it](mailto:confraternite@odegitria.bari.it)

Per le Parrocchie all'indirizzo mail: [amministrativo@odegitria.bari.it](mailto:amministrativo@odegitria.bari.it)

Si allegano alla presente anche due note illustrative predisposte dall'Ufficio Nazionale Problemi giuridici della C.E.I. (all. n. 2 e 3).

Si tengano inoltre in considerazione anche le analisi e gli approfondimenti svolti da altra Diocesi, come ad esempio, quella di Torino:

[https://www.diocesi.torino.it/amministrativo/wp-content/uploads/sites/25/2021/01/IMU\\_EntiNonCommerciali\\_gennaio\\_2021.pdf](https://www.diocesi.torino.it/amministrativo/wp-content/uploads/sites/25/2021/01/IMU_EntiNonCommerciali_gennaio_2021.pdf)